



Stampa e
Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 172/20
Lussemburgo, 17 dicembre 2020

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-896/19
Repubblika / Il-Prim Ministru

Per l'avvocato generale Hogan, il diritto dell'Unione non osta a disposizioni costituzionali nazionali ai sensi delle quali il potere esecutivo, o uno dei suoi membri, come il Primo Ministro, svolge un ruolo nel processo di nomina dei membri della magistratura

L'articolo 19, paragrafo 1, TUE, letto alla luce del diritto ad un processo equo ed effettivo sancito dalla Carta, è tuttavia applicabile quando un giudice nazionale valuta la validità di una procedura di nomina di giudici come quella prevista dalla Costituzione maltese

Repubblika è un'associazione per la promozione della giustizia e dello Stato di diritto a Malta. Il 25 aprile 2019, essa ha proposto dinanzi alla Qorti Ċivili Prim'Awla - Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Prima sezione del Tribunale civile, pronunciatesi come Corte costituzionale, Malta – giudice del rinvio) una *actio popularis* contestando il sistema di nomine di giudici e magistrati, vigente all'epoca di avvio del procedimento, come disciplinato dalla Costituzione di Malta.

Con la sua prima questione sottoposta alla Corte di giustizia, il giudice del rinvio intende stabilire se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ¹ e l'articolo 47 ² della Carta debbano essere considerati applicabili quando un giudice nazionale valuta la validità di una procedura di nomina di giudici come quella prevista dalla Costituzione maltese. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se le summenzionate disposizioni debbano essere interpretate nel senso che ostino ad una normativa nazionale ai sensi della quale il potere esecutivo, nella fattispecie il Primo Ministro, gode di un potere discrezionale e decisivo nel procedimento di nomina dei membri della magistratura. In terzo luogo, il giudice del rinvio chiede se, laddove il potere del Primo Ministro fosse ritenuto incompatibile con l'articolo 19 TUE, tale circostanza debba essere presa in considerazione relativamente a nomine future o se essa debba incidere anche sulle nomine in precedenza intervenute.

Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Hogan afferma che **l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta, è applicabile quando un giudice nazionale esamina la validità di una procedura di nomina di giudici come quella prevista dalla Costituzione maltese.**

In secondo luogo, egli conclude che **l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, interpretato alla luce dell'articolo 47 della Carta, non osta a disposizioni costituzionali nazionali in forza delle quali il potere esecutivo, o uno dei suoi membri, come il Primo Ministro, svolge un ruolo nel procedimento di nomina dei membri della magistratura.**

Infine, l'avvocato generale ritiene che **la procedura di nomina dei giudici controversa nella presente causa non possa essere rimessa in discussione invocando l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, interpretato alla luce dell'articolo 47 della Carta, a sostegno di azioni proposte prima della data dell'emananda sentenza.**

¹ «Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione».

² Il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Sull'applicabilità dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell'articolo 47 della Carta

L'avvocato generale Hogan rileva che la Corte ha recentemente pronunciato varie sentenze che sono pietre miliari e consentono senza dubbio di rispondere affermativamente a tale questione. Alla luce di tali sentenze, è oramai chiaro che, sebbene l'organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell'esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell'Unione e, in particolare, dall'articolo 19, paragrafo 1, TUE³. Tale obbligo si applica, in particolare, nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire, in quanto organo giurisdizionale, su questioni relative all'applicazione o all'interpretazione del diritto dell'Unione e rientranti dunque in settori disciplinati da tale diritto⁴. L'avvocato generale rileva, inoltre, che la Corte stessa ha già stabilito che «l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva, segnatamente ai sensi dell'articolo 47 della Carta, nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione»⁵.

Sul potere discrezionale nel procedimento di nomina dei membri della magistratura

Nelle sue osservazioni generali sulle conseguenze dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE, dell'articolo 47 della Carta e dell'articolo 6 della CEDU sulle procedure di nomina dei giudici, l'avvocato generale Hogan nota che il semplice fatto che i giudici siano nominati da un membro dell'esecutivo non è idoneo, di per sé, a creare una dipendenza dei primi nei confronti di quest'ultimo o a generare dubbi quanto all'imparzialità dei giudici, se, una volta nominati, essi sono liberi da influenze e pressioni nell'esercizio delle loro funzioni. Egli osserva altresì che sarebbe inutile negare che la politica abbia svolto un ruolo nella nomina di giudici in vari sistemi giuridici, compresi quelli di molti Stati membri.

L'avvocato generale conclude che dalle sentenze AK e Indipendenza della Corte suprema risulta che né il diritto dell'Unione né, peraltro, la CEDU impongono una forma fissa e predeterminata di garanzie istituzionali intese ad assicurare l'indipendenza dei giudici. Ciò che è importante, tuttavia, è che, in primo luogo, i giudici devono essere liberi da qualsiasi rapporto di subordinazione o di controllo gerarchico da parte del potere esecutivo o del potere legislativo e, in secondo luogo, che i giudici devono godere di garanzie effettive intese a proteggerli da siffatte pressioni esterne. In tali circostanze, la procedura di nomina in questione potrebbe essere contraria all'articolo 19, paragrafo 1, TUE soltanto nel caso in cui uno di detti aspetti del procedimento di nomina dei giudici dovesse presentare un vizio di natura e gravità tali da creare un rischio concreto che altri rami del potere – in particolare l'esecutivo – possano esercitare un potere discrezionale indebito attraverso una nomina contraria alla legge, mettendo così in pericolo l'integrità del risultato al quale ha condotto il processo di nomina (e suscitando quindi, a sua volta, un dubbio legittimo nei singoli quanto all'indipendenza e all'imparzialità dei giudici interessati).

Secondo l'avvocato generale, tuttavia, le considerazioni cruciali restano se, oggettivamente considerato, un giudice nazionale goda di sufficienti garanzie di indipendenza istituzionale e di inamovibilità da poter esercitare le proprie funzioni in modo del tutto autonomo e libero da qualsiasi subordinazione o controllo da parte dell'esecutivo o del legislatore. La valutazione di tali elementi rientra, in definitiva, nella competenza del giudice del rinvio.

L'avvocato generale Hogan nota che nel parere n. 940/2018 della Commissione di Venezia si rilevava che le modifiche costituzionali del 2016, che hanno introdotto il Comitato per le nomine in

³ Sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) (Causa [C-619/18](#)), v. altresì comunicato stampa n. [81/19](#); sentenza del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari) (Causa [C-192/18](#)), v. altresì comunicato stampa n. [134/19](#); sentenza del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (cause riunite [C-585/18](#), [C-624/18](#) r [C-625/18](#)), v. altresì comunicato stampa n. [145/19](#), e sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz (cause riunite [C-558/18](#) e [C-563/18](#)), v. altresì comunicato stampa n. [35/20](#).

⁴ Sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juizes Portugueses ([C-64/16](#)), v. altresì comunicato stampa n. [20/18](#).

⁵ Sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) (Causa [C-619/18](#)), v. altresì comunicato stampa n. [81/19](#).

magistratura, erano un passo nella direzione giusta, ma non riuscivano a garantire l'indipendenza dei giudici, e che erano necessarie ulteriori misure. Secondo l'avvocato generale, si può ritenere che il parere della Commissione di Venezia contenga raccomandazioni miranti ad un sistema più completo di trasparenza e ad un sistema di nomine giudiziarie basate sul merito. Sebbene queste raccomandazioni possano essere di per sé auspicabili, la circostanza che il sistema maltese non rispetti pienamente tali canoni non suggerisce, di per sé, che i giudici maltesi non godano, tanto in teoria quanto in pratica, di sufficienti garanzie di indipendenza tali da soddisfare i requisiti di cui all'articolo 19 TUE.

Sebbene l'articolo 19, paragrafo 1, TUE non contenga prescrizioni riguardo alle particolari condizioni di nomina o alla natura delle particolari garanzie di cui godono i giudici degli Stati membri, esso richiede, tuttavia, come minimo, che tali giudici siano liberi da qualsiasi rapporto di subordinazione o di controllo gerarchico da parte del potere esecutivo o legislativo. I giudici devono godere di autonomia finanziaria rispetto al potere esecutivo e al potere legislativo, cosicché le loro retribuzioni non siano ridotte (se non dalla tassazione generalmente applicabile) nel corso del loro mandato. È inoltre importante che essi godano di una garanzia sufficiente d'inaffidabilità, salvo giusta causa, e il loro regime disciplinare deve comprendere le necessarie garanzie per evitare qualsiasi rischio che sia usato come strumento di controllo politico del contenuto delle decisioni giurisdizionali. Spetta al giudice nazionale verificare se tali garanzie sussistano effettivamente.

Sugli effetti temporali dell'interpretazione della Corte

L'avvocato generale Hogan osserva che, nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse concludere, sulla base della sentenza della Corte, che la procedura di nomina dei giudici vigente a Malta fosse contraria all'articolo 19, paragrafo 1, TUE, ciò susciterebbe inevitabilmente gravi preoccupazioni per la certezza del diritto che potrebbero incidere sul funzionamento del sistema giudiziario nel suo complesso. Tali difficoltà non solo inciderebbero sulla capacità dei giudici di pronunciarsi sui procedimenti pendenti ma avrebbero anche un impatto sulla capacità del sistema giudiziario di affrontare il problema dell'arretrato di cause che Malta deve affrontare. Infine, una decisione siffatta potrebbe incidere sull'autorità di cosa giudicata di cause trattate dai giudici maltesi in passato.

L'avvocato generale ritiene, pertanto, che la procedura di nomina dei giudici non possa essere messa in discussione a sostegno di azioni proposte prima della data dell'emananda sentenza.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» 📞 (+32) 2 2964106